



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 4/2015

OGGETTO: L'evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata.

- Introduzione

Il modello di società a responsabilità limitata è stato caratterizzato, nel tempo, da notevoli modifiche apportate alle disposizioni del Codice Civile del 1942, soprattutto a partire dalla **Riforma Vietti** (Decreto Legislativo n. 6 del 17.01.2003).

Tale tipologia di società è contraddistinta da una significativa ed accentuata elasticità nelle persone dei soci, ai quali è concessa un'ampia autonomia nel delineare l'**assetto organizzativo e gestionale della società**.

Al riguardo, tale modello si differenzia da quello delle **Società per Azioni** in quanto si avvicina maggiormente a quello delle **Società di Persone**, ma si distingue da queste ultime poiché ha il pregio della limitazione della responsabilità dei soci, avendo **personalità giuridica perfetta**.

Il Legislatore ha delineato, negli anni, un corpo normativo sempre più ricco, con l'obiettivo di creare un modello organizzativo più semplice e in linea con le esigenze concrete del mercato, che si avvicini sempre più alle **imprese medio/piccole**, nelle quali i soci prestano direttamente la propria attività lavorativa.

Il sistema di amministrazione e controllo delle S.r.l. è quello **Tradizionale**, in quanto si ritiene che a tale forma societaria non siano applicabili i nuovi modelli **Monistico e Dualistico**, recentemente recepiti nella normativa italiana.

La caratteristica del **Consiglio di Amministrazione** è che esso può decidere in maniera:

1. **Congiuntiva**: è necessaria la convergenza di tutti i soci;
2. **Disgiuntiva**: ciascun Amministratore può decidere da solo su tutto;
3. **Collegiale**: la volontà degli Amministratori si manifesta in modo contestuale, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo.

E' da osservare che l'Amministrazione congiuntiva e quella disgiuntiva non possono operare per le decisioni riservate inderogabilmente all'Organo Amministrativo, in base a quanto previsto dall'ultimo **comma dell'art. 2475 c.c.**, e cioè per:

- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione dei progetti di fusione e scissione;
- l'aumento di capitale (se delegato agli Amministratori) ai sensi dell'art. 2481 c.c..

- **Gli attuali modelli di società a responsabilità limitata**

Come precedentemente accennato, il Legislatore è intervenuto più volte sulla materia, introducendo nel Codice Civile **nuovi modelli di società a responsabilità limitata**.

Con **Legge 9 agosto 2013, n. 99 “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”**, il Legislatore ha provveduto a coordinare la disciplina delle S.r.l. con impatto negli articoli 2463, 2463-bis e 2464 c.c..

Attualmente, **i modelli di S.r.l.** disciplinati nel nostro Codice civile sono i seguenti:

- a) **S.r.l ordinaria** (artt. 2462 - 2483, c.c.);
- b) **S.r.l con capitale inferiore a 10.000 euro** (artt. 2463 comma 4 - 2483,c.c.);
- c) **S.r.l semplificata** (art. 2463-bis, c.c.).

- **La società a responsabilità limitata ordinaria**

La società a responsabilità limitata ordinaria può essere **costituita sia da soci persone fisiche** che da **soci persone giuridiche**.

La costituzione della S.r.l. ordinaria avviene attraverso:

- a) **La stipula notarile dell'Atto Costitutivo;**
- b) **L'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese**, nella cui circoscrizione si trova il Comune nel quale è stabilita la sede sociale.

Quindi, **il controllo di legalità** è lasciato al Notaio rogante e, con i suddetti adempimenti, la società acquista la **personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta**.

Il capitale sociale di costituzione della **S.r.l. ordinaria** è fissato nella misura minima di 10.000,00 euro, senza un tetto massimo.

Per quanto concerne, invece, le quote di partecipazione dei soci, esse sono proporzionali ai conferimenti effettuati.

Nella S.r.l. ordinaria i soci devono versare **il 25% dei conferimenti in denaro del capitale** al momento della sottoscrizione e dell'intero sovrapprezzo.

In caso di conferimento di beni diversi dal denaro (polizza di assicurazione o fideiussione bancaria), ciò deve essere previsto specificamente nell'Atto Costitutivo. Con Legge 99/2013 è stato previsto che i decimi non saranno più versati in banca.

Nel **caso di conferimento di beni diversi dal denaro**, ai sensi dell'articolo 2464, comma 5 c.c. “ le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione”.

E' da precisare che, quando si conferiscono **beni in natura**, essi non devono essere imputati a capitale, ma essere iscritti in apposita riserva del patrimonio netto. In tale ipotesi, e anche nel caso di conferimento di crediti, all'Atto Costitutivo deve essere allegata una **relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale**, iscritti nell'apposito registro, designate dalle parti (art. 2465 c.c. come modificato dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39). Si precisa che la perizia deve essere di data non anteriore a 4 mesi.

E' da osservare, inoltre, che il **sesto comma dell'art. 2464 c.c.** legittima il conferimento di **opere e servizi** il cui valore va computato nel capitale nominale della società.

Al riguardo il **Legislatore**, al fine di contemperare l'esigenza di rendere possibile il conferimento di opere e servizi con quella dei terzi alla effettività del capitale sociale, richiede espressamente che tale tipo di conferimento sia garantito da una **polizza fideiussoria o assicurativa**, sostituibile con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società, purché l'Atto Costitutivo lo consenta.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di impresa, il Legislatore, oltre a disciplinare gli apporti dei soci a titolo di capitale di rischio, è intervenuto anche sul “**prestito dei soci**”, ossia sui versamenti in favore della società effettuati dai soci.

I soci, invece di ricorrere ad aumenti di capitale, potranno prestare alla società delle somme, che possono essere fruttifere o infruttifere, tali somme potranno essere ad essi restituite su loro richiesta, oppure potranno rinunciarvi.

Il **Principio Contabile OIC 28 (Patrimonio netto)**, al riguardo, precisa che, nel caso di versamento da parte di soci in conto “**Futuro aumento di capitale**”, tali somme non potranno, ad essi, essere restituite.

Nel caso di **rinuncia dei soci** al diritto di restituzione del credito (anche se di natura commerciale), il **Principio Contabile OIC 28** prevede, esplicitamente, l'obbligo di trasformare il debito della società in una **posta di patrimonio netto avente natura di “riserva di capitale”**. Ciò avviene mediante il giroconto del debito a una voce di **patrimonio netto**, senza alcun impatto a livello reddituale.

E' da precisare, inoltre, che se si dispone il **rimborso dei finanziamenti ai soci**, esso, ai sensi dell'art. 2467 c.c. è “**postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito**”.

- **L'amministrazione**

La società può essere amministrata sia da un **Amministratore Unico**, ovvero da più **Amministratori**.

Possono essere nominati Amministratori sia i soci, sia i non soci. La loro **nomina** può essere:

- **a tempo determinato**: gli Amministratori decadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica;
- **a tempo indeterminato**.

In riferimento al **controllo dei soci**, ogni socio può avere notizie dagli Amministratori, ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., sullo svolgimento degli affari sociali, nonché consultare i libri sociali e i documenti relativi all'Amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ogni socio, ai sensi dell'**art 2479-ter c.c.**, può impugnare le delibere assembleari o le decisioni dei soci. L'azione sociale di responsabilità è esperibile da parte di ogni singolo socio, il quale può altresì chiedere la revoca cautelare degli Amministratori (art. 2476 comma 3 c.c.).

- **S.r.l. con capitale inferiore a 10.000,00 euro**

Nel caso di **costituzione** di una società **con capitale inferiore a 10.000 euro**, è obbligatorio il versamento dell'intero ammontare del capitale.

Tale forma societaria può essere costituita sia da persone fisiche, sia da persone giuridiche.

Il **capitale sociale**, per tale forma di società, deve essere **versato in denaro interamente** nelle mani dell'organo amministrativo nominato nell'Atto Costitutivo (art. 2463 comma 4 c.c.). Non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (non sono ammessi conferimenti di servizi o conferimenti in natura).

I costi di costituzione sono quelli delle S.r.l. ordinarie.

E' da osservare che, in base al **comma 1 art. 49 del D.lgs. 231/2007**, non è ammesso l'uso del contante se si tratta di conferimenti di valore superiore ad euro 1.000,00; in tal caso, il versamento dovrà essere effettuato tramite assegno o bonifico.

Secondo il **Consiglio Nazionale del Notariato**, il metodo consigliabile è quello dell'**assegno circolare**, da intestare alla costituenda società oppure al nominando amministratore.

I soci possono decidere di fissare un importo inferiore a 10.000 euro, con un **minimo di 1 euro**. Vi è, però, l'obbligo di costituire una riserva con accantonamento annuale del 20% degli utili netti, fino al raggiungimento con il patrimonio del limite legale.

- **La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)**

Il suddetto modello societario è stato introdotto nel Codice Civile (art. 2463-bis) con **Legge 24 marzo 2012, n. 27**. Successivamente, con l'art. 44, D.L. 22 giugno 2012 n. 83 è stato istituito una disciplina *ad hoc* per tale modello senza apportare modifiche al Codice Civile.

Con **Legge n. 99/2013** il Legislatore ha provveduto ad un riordino e ad un coordinamento della disciplina delle S.r.l nel suo complesso, abrogando le S.r.l a capitale ridotto ed effettuando alcune semplificazioni.

Una **S.r.l. Semplificata** può essere costituita solo da persone fisiche con **atto unilaterale o plurilaterale**, mai da persone giuridiche.

L'Atto Costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis c.c.), in **conformità al modello standard**, integrabile ma **inderogabile** rispetto ai suoi tratti distintivi.

Il capitale sociale da Euro 1 a 9.999,99 deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione e sono consentiti solo conferimenti in denaro.

E', inoltre, da precisare che l'Atto Costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, e, benché il passaggio dal notaio resti obbligatorio, non sono dovuti gli onorari notarili.

Il notaio, entro 20 giorni, deve depositare l'atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese tramite **software ComUnica**.

I soci dovranno, invece, sostenere le spese relative a:

- **diritto annuale alla Camera di Commercio;**
- **imposta di registro;**
- **denuncia inizio attività.**

Per quanto concerne la **denominazione sociale**, è obbligatorio indicare che si **tratta di una S.r.l. "semplificata"**. Le vecchie S.r.l. a capitale ridotto saranno rinominate S.r.l. semplificate, in base all' art. 9, comma 15, D.L. n. 76/2013. Il Registro delle Imprese automaticamente e in autonomia provvederà a rinominare le S.r.l., a prescindere da qualsiasi richiesta.

Al pari delle S.r.l. ordinarie, nella S.r.l. semplificata possono essere nominati Amministratori anche **soggetti diversi dai soci**, ed inoltre, a seguito del **D.L. 28 giugno 2013 n. 76**, diversamente da quanto previsto precedentemente, è ammissibile **l'alienazione di quote di S.r.l. semplificate a persone fisiche di qualsiasi età**.

Per quanto riguarda la **S.r.l. Unipersonale**, la responsabilità dell'unico socio è illimitata nel caso di insolvenza della Società e per le obbligazioni sorte nel periodo in cui la partecipazione è appartenuta allo stesso, e nell'ipotesi in cui non sia rispettata una delle due seguenti condizioni:

- 1. i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto disciplinato dall'art. 2464 c.c.;**
- 2. non sia rispettata la pubblicità di cui all'art. 2470 c.c..**

E', inoltre, da considerare che le varie modifiche recentemente apportate dal Legislatore all'**ammontare del Capitale Sociale** per la costituzione di una Società (nelle S.r.l. da 10.000,00 euro a 1 euro e nelle S.p.A. da 120.000,00 a 50.000,00) derivano da riflessioni ben più ampie che ritengono più importanti **le idee e l'organizzazione piuttosto che il capitale** per svolgere al meglio l'attività imprenditoriale.

- La disciplina dei controlli nelle S.r.l.

Per quanto concerne il **sistema dei controlli**, in base alle modifiche intervenute all'**art. 2477 c.c.** (modifica ex D.L. 24/6/2014, n. 91, conv. con legge 11/8/14 n. 116) , l'ammontare del capitale sociale non è più presupposto per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale.

Pertanto, l'Organo di controllo nelle S.r.l. dovrà essere nominato non più in base al suo capitale sociale, ma solo nei seguenti casi:

- 1. S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;**
- 2. S.r.l. che controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti (nel caso di controllo di una S.p.a.);**
- 3. S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali (art. 2435-bis):**
 - a) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;**
 - b) almeno 8,8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;**
 - c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.**

Si ritiene che con le suddette modifiche al sistema dei controlli apportate al Codice Civile si è snaturato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, tipico dell'ordinamento italiano, iniziato con l'introduzione del Sindaco Unico. Ciò comporterà un aumento dei rischi

di crisi per le imprese e un minor affidamento da parte di coloro che direttamente o indirettamente sono ad esse interessate.

E' noto che la presenza di un Organo di Controllo nelle Società rappresenta ed ha sempre rappresentato una garanzia fondamentale e sostanziale per tutti i soggetti coinvolti.

Il **sistema di amministrazione e controllo tradizionale**, basandosi sulla netta ripartizione di competenze tra Assemblea, Organo di Amministrazione e Organi di Controllo, ha dimostrato nel corso degli anni e, anche durante i momenti di crisi, di essere valido ed efficiente.

E' da rilevare che con il venire delle attività di vigilanza e di informazione tipiche dell'Organo di Controllo, si ridurranno certamente i costi, ma si escluderanno anche quei controlli, quei doveri e quelle responsabilità che servono prima di tutto alle stesse imprese a salvarle dall'esposizione alla crisi e all'insolvenza.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti, deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo e, se non si attiva, provvede il **Tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Comunque i soci, pur se non obbligati, potrebbero decidere di nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, in base all'art. 2479 c.c..

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477 c.c., secondo cui vi era l'obbligo della nomina dell'organo di controllo solo quando la società avesse raggiunto una certa soglia di capitalizzazione, ci si è posti il problema della revocabilità dei **Collegi Sindacali in carica**.

Il Legislatore è intervenuto, in sede di conversione del D.L. 91/2014, e ha statuito che: "**la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca**". La norma non ha però specificato se e quando dovessero decadere i collegi sindacali in carica.

E' da precisare che, su questo tema, discordi sono i punti di vista del Consiglio Nazionale del Notariato e del Ministero dello Sviluppo Economico:

1. Il **CNN**, attraverso la studio n. 1129/I, sostiene che la configurazione della giusta causa non richiede il vaglio del Tribunale sulla delibera;
2. Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la Circolare 13/1/15 che contiene la nota n. 4865 del Mingiustizia, ritiene necessario il decreto di approvazione del Tribunale per la delibera di revoca dei Sindaci delle S.r.l., sostenendo che la decadenza del presupposto di nomina dello stesso non sia sufficiente a produrne la decadenza di diritto.

Si ritiene, comunque, che gli attuali Collegi Sindacali possono rimanere in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

La nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti spetta in ogni caso ai soci, ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c..

Eventuali **azioni di responsabilità nei confronti dei Sindaci** possono essere esercitate solamente dalla società e non anche dal singolo socio.

Sono state fornite alcune **indicazioni e precisazioni** circa una serie di problematiche riguardanti il Collegio Sindacale.

Se il **Sindaco si dimette**, le sue dimissioni hanno efficacia immediata indipendentemente dalla sostituzione o meno con il sindaco supplente. Difatti, la proroga dell'incarico è prevista dal Codice Civile esclusivamente in caso di scadenza del mandato.

Nel caso in cui gli Amministratori non provvedano a comunicare al Registro delle Imprese le dimissioni, lo stesso Sindaco potrà segnalarlo direttamente.

Inoltre, il **Conservatore del Registro delle Imprese**, una volta accertate le omissioni degli Amministratori, potrà avviare il Procedimento di Iscrizione d'Ufficio (ex art. 2191 c.c.) e sanzionarli.

La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha evidenziato che, in casi di rinuncia dei Sindaci componenti del Collegio Sindacale o Sindaco Unico o di incaricato della Revisione legale dei conti, è esclusa la proroga semestrale delle funzioni previste dalla legge per il solo Revisore Legale e non applicabile all'Organo di Controllo interno.

Le dimissioni del Sindaco, debitamente motivate, dovranno essere comunicate mediante lettera raccomandata o PEC all'Organo Amministrativo della Società e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Supplenti.

Nel caso in cui manchino i Sindaci Supplenti, gli Amministratori dovranno convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda a reintegrare il Collegio Sindacale e, in caso di inerzia degli Amministratori, vi potranno provvedere i Sindaci rimasti in carica.

Inoltre, di recente il **CNDCEC, tramite la Fondazione**, ha elaborato un insieme di norme, deontologiche rivolte ai professionisti, riguardanti il **comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate**. Esse potranno essere consultate da tutti i professionisti (i quali potranno esprimere osservazioni e commenti entro il 21 aprile 2015). Una volta terminata la consultazione verrà approvato il testo definitivo.

- La tassazione nelle S.r.l.

Il reddito della società a responsabilità limitata è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 72 e seguenti del T.U.I.R..

L'aliquota attuale di tassazione **IRES è del 27,5%.**

In caso di **distribuzione degli utili ai soci persone fisiche**, fiscalmente residenti in Italia, bisogna distinguere:

- a) **soci con partecipazioni qualificate** (superiori al 20%): gli utili percepiti concorrono, attualmente, alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;
- b) **soci con partecipazioni non qualificate** (inferiori al 20%): una volta distribuito l'utile, la società applica al momento della corresponsione dell'utile una ritenuta (dal 1 luglio 2014) del 26%.

E' da rilevare che l'Amministrazione Finanziaria con CM 19/06/2014 ha chiarito che *“ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 26%, si deve far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili, mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi”*, seguendo il **“Principio di cassa”**, momento in cui avviene effettivamente la loro percezione monetaria (art. 45 comma 1 del T.U.I.R.).

In ultimo, **ai fini dichiarativi**, i dividendi italiani distribuiti dalla S.r.l. nel corso del 2014 dovranno essere indicati nel **Quadro RL di Unico 2015**.

Gli iscritti all'Accademia Romana di Ragioneria potranno richiedere chiarimenti e approfondimenti sul tema.

REDATTORE

Dott.ssa Valentina Tancioni

IL PRESIDENTE

Prof. Dott. Paolo Moretti